REGOLAMENTO (CEE) N. 520/70 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1970

che determina le disposizioni particolari applicabili all'importazione delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69, originarie degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2520/69 (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Convenzione di associazione tra la Comunità economica europa e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata il 29 luglio 1969, prevede che, per i prodotti agricoli che sono oggetto di organizzazione comune di mercato, e ove esista un interesse economico degli Stati associati all'esportazione di tali prodotti, la Comunità stabilisce, per i prodotti originari di detti Stati, un regime d'importazione più favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi ;

considerando che la decisione che il Consiglio adotterà in merito all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea dovrà prevedere disposizioni identiche per i prodotti agricoli originari di tali paesi e territori ;

considerando che il regime di scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 1059/69 comporta la riscossione, all'importazione nella Comunità, di un'imposizione composta di un elemento fisso destinato ad assicurare una protezione all'industria comunitaria produttrice delle stesse merci e di un elemento mobile, determinato secondo le condizioni previste agli articoli 6 e 7 di tale regolamento, destinato a coprire, per i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella loro fabbricazione, l'incidenza della differenza tra i prezzi di detti prodotti nella Comunità e quelli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, quando il costo totale di detti quantitativi di prodotti di base è più alto nella Comunità;

considerando che l'obbligo della Comunità nei confronti degli Stati, paesi e territori associati può essere soddisfatto concedendo, all'importazione delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69, un regime che comporti l'esenzione dell'elemento fisso ; che per le merci delle sottovoci 17.04 C e 18.06 C e della voce 19.04 della tariffa doganale comune, per la cui esportazione esiste un interesse economico particolare di taluni Stati associati, è inoltre opportuno prevedere anche l'esenzione dell'elemento mobile applicabile alle stesse merci importate dai paesi terzi ;

considerando che dev'essere possibile applicare tali misure fino al 31 gennaio 1975, data alla quale dovrebbe scadere la Convenzione del 29 luglio 1969, sempreché tale Convenzione entri in vigore al piú tardi il 1° gennaio 1971 ;

considerando che si è proceduto alle consultazioni con gli Stati africani e malgascio associati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. All'importazione nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69, originarie degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare associati :

a) non è riscosso l'elemento fisso ;

b) è riscosso l'elemento mobile calcolato in conformità delle disposizioni di detto regolamento.

2. Tuttavia, l'elemento mobile di cui al paragrafo 1, lettera b), non è riscosso all'importazione delle seguenti merci :

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 317 del 18. 12. 1969, pag. 1.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao :
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao :
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni ; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono essere modificate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, in particolare per tener conto dell'evoluzione del mercato comunitario. Le misure in questione sono oggetto di preliminare informazione del consiglio di associazione e di eventuale consultazione in tale sede.

Articolo 2

Il regolamento n. 127/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'adozione delle disposizioni particolari applicabili alle merci che sono oggetto del regolamento n. 160/66/CEE e che sono importate dagli Stati africani e malgascio associati o dai paesi e territori d'oltremare negli Stati membri [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/69 [2], è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1970.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1970.

Tuttavia, esso rimarrà applicabile fino al 31 gennaio 1975 per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare, sempreché rispettivamente la Convenzione di associazione, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, e la decisione che deve sostituire la decisione del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità [3], siano entrate in vigore al più tardi il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 17 marzo 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HÉGER

---

(1) GU n. 119 del 20. 6. 1967, pag. 2341/67.
(2) GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 1.
(3) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.